

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Sezione Fallimentare
Proposta di Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore
ex art. 67 d.lgs. 14/2019

Nell'interesse della sig.ra Tiziana Ortu (RTOTZN69H45E507D), nata a Lecco il 5 giugno 1969, residente in Villacidro, Località Riu Peis, rappresentata e difesa dall'Avv. Katia Seguri (SGRKTA70H43B354N – katiaseguri@pec.it) ed elettivamente domiciliata presso lo studio in Cagliari, via San Benedetto n. 60, giusta procura in calce al ricorso per la nomina dell'organo di composizione della crisi,

PREMESSA

1. conformemente al dettato normativo, la ricorrente in data 30.06.2022 ha presentato istanza al fine di ottenere la nomina di professionista incaricato, ex art. 15, co. 9, L. 3/2012, di valutare l'ammissibilità della richiedente alla procedura di sovraindebitamento e che svolga i compiti e le funzioni attribuiti agli organi di composizione della crisi; si precisa che ricorrente si era già attivata sin dal 2018 e che a causa delle note vicende relative al COVID 19 e al susseguirsi di professionisti, si è arrivati a depositare l'istanza solo nel giugno 2022;
2. il fascicolo veniva rubricato al n. RG 4125/2022 V.G.;
3. la ricorrente si è subito adoperata per assumere tempestivamente le iniziative idonee alla individuazione delle soluzioni per il superamento della condizione di sovraindebitamento in cui si era venuta a trovare e alla rapida definizione dello strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza prescelto, anche al fine di non pregiudicare i diritti dei creditori;
4. il Giudice, nella persona del dott. Caschili, con provvedimento del 12.07.2022 ha nominato quale Organismo di Composizione della Crisi la dott.ssa Maria Laura Cugurullo, commercialista con Studio in Cagliari, che ha accettato l'incarico;



5. ricorrono, nella fattispecie *de qua*, i presupposti oggettivi e soggettivi di cui alla l. 27 gennaio 2012, n. 3, e d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (cd. Codice della crisi d'impresa e insolvenza - CCII) e, segnatamente:

A) la ricorrente risulta versare in uno stato di sovraindebitamento, trovandosi in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà nell'adempire le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente (art. 6, co. 2, lett.a), l. 3/2012 e art. 2, comma 1, lettera c), CCII);

B) essendo "*persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta*" è da qualificarsi consumatore (art. 6, co. 2, lett. b) l. 3/2012 e art. 2, comma 1, lettera e), CCII), e, pertanto, legittimata a proporre soluzioni della crisi da sovraindebitamento secondo le norme del capo II o del titolo V, capo IX;

C) la ricorrente non è soggetta ad alcuna delle procedure concorsuali di cui al R.D. n. 267/42, né ad altre procedure concorsuali di alcun tipo diverse da quelle regolate dal D. Lgs. 14/2019;

D) non ha fatto ricorso, nei cinque anni precedenti, ad alcun procedimento di cui al Decreto legislativo n. 14/2019 e non sussiste alcuna delle cause di inammissibilità previste dall'art. 69 del citato decreto;

E) ha proceduto alla ricostruzione della propria situazione patrimoniale e finanziaria fornendo la relativa documentazione e collaborando attivamente con il nominato OCC;

F) non ha mai beneficiato dell'esdebitazione;

G) non ha commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;



H) non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave o frode, eventualmente facendo ricorso al credito in modo non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, avendo comunque assunto obbligazioni con la ragionevole prospettiva di poterle adempiere.

Tutto ciò essenzialmente premesso, la sig.ra Tiziana Ortu, come sopra rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata, nel richiamare il contenuto della Relazione dell'OCC, dott.ssa Cugurullo, contenente l'attestazione di fattibilità del piano proposto, espone quanto segue.

1. PRESUPPOSTI SOGGETTIVI: LA SITUAZIONE DELLA RICORRENTE

La Signora Tiziana ORTU svolge, sin dal 18 luglio 1991, attività di lavoratore dipendente come infermiera professionale presso l'unità di chirurgia maxillo facciale dell'azienda ospedaliera Brotzu.

Nella descrizione della figura del **consumatore** contenuta nell'art. 2, comma 1, lettera e), CCII, in assoluta coerenza con la definizione che ne ha dato il codice del consumo e delle indicazioni contenute nella legge delega, emerge con tutta evidenza la volontà del legislatore di riservare a questa tipologia di debitori, che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, una procedura di particolare favore, in quanto consente al debitore di sottrarsi al giudizio e all'approvazione dei creditori: la proponente, pertanto, lavoratrice dipendente da oltre 30 anni, intende accedere alla procedura di Ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 ss. d.Lgs 14/2019, proponendo una soluzione della crisi da sovraindebitamento in cui è venuta a trovarsi secondo le previsioni contenute sia nella l. 3/2012, sia nel capo II del CCII.



2. BREVE CRONISTORIA DEGLI EVENTI CHE HANNO GENERATO IL SOVRAINDEBITAMENTO E CONSIDERAZIONI IN MERITO ALLA CONDOTTA DELLA RICORRENTE

La Signora Ortu ha contratto matrimonio con il Signor DAVIDE MASSIDDA nell'anno 1999 e il 18 luglio 1999 è nato il figlio Federico.

In costanza di matrimonio la Signora ORTU ha personalmente contratto una serie di debiti personali per soddisfare le normali esigenze della vita familiare quali, ad esempio, la ristrutturazione dell'abitazione.

Sino al momento della separazione, risalente all'anno 2008, la Signora Ortu ha adempiuto alle obbligazioni assunte, potendo contare anche sulla partecipazione alle spese da parte del coniuge.

Successivamente alla separazione ed al divorzio, avvenuto nel 2012, la Signora Ortu, anche a causa dell'alto costo delle spese giudiziali sostenute, non è più riuscita a far fronte con regolarità ai pagamenti, dovendo provvedere da sola alle spese familiari alle quali il coniuge contribuiva versando il mantenimento a favore del figlio pari a 250,00 euro, ma non versando le spese straordinarie poste a suo carico nella misura del 50%.

Il coniuge, successivamente, ha perso il lavoro ed ha utilizzato integralmente il TFR per aprire un'attività commerciale che risulta essere cessata in data 25.08.2015. Da allora l'ex coniuge della Signora Ortu risulta disoccupato e non contribuisce in alcun modo al mantenimento del figlio; il sig. Massidda attualmente vive dalla di lui madre che lo mantiene, verosimilmente effettua saltuariamente dei lavori "in nero".

La Signora Ortu ha dovuto quindi continuare a sostenere le rate dei prestiti ottenuti in costanza di matrimonio ed a far fronte alle spese della famiglia, in quanto il coniuge divorziato dal 2015 non provvedeva più a versare neanche il mantenimento ordinario al figlio.



Occorre evidenziare, inoltre, che la Signora Ortu deve recarsi quotidianamente a Cagliari per lavoro, sostenendo spese mensili per carburante pari a circa 300,00 euro, oltre le spese per la manutenzione dell'autovettura e l'assicurazione obbligatoria.

La Signora Ortu possedeva una OPEL Corsa del 2010 con circa 400.000,00 km., mezzo ormai inaffidabile per sostenere i continui viaggi Villacidro/Cagliari e viceversa, che nel 2021 è stata sottoposta a fermo amministrativo da parte di Agenzia delle Entrate Riscossioni a fronte di un debito di € 1.405,13 per il quale, nell'anno 2019, alla Signora è stata concessa una definizione agevolata "rottamazione ter" con un piano rateale di circa 72,54 euro per n. 18 rate trimestrali, di cui l'ultima con scadenza al 30 novembre 2023. Al saldo del complessivo importo la Signora ha intenzione di rottamare l'auto in quanto priva di valore di mercato ed inaffidabile per il suo utilizzo.

Attualmente la ricorrente utilizza un'autovettura (modello Lancia Y ibrida) acquistata dalla di lei madre nel 2021 ed intestata ad entrambe.

Vista la difficoltà di far fronte da sola ai debiti assunti per la normale vita familiare, e considerati i mancati versamenti, sin dal 2015, del contributo di mantenimento da parte del coniuge divorziato, la Signora Ortu è stata costretta a notificare atto di precetto portante la somma di € 15.089,10 notificato in data 16.05.2022, e successivamente notificare atto di pignoramento presso terzi che purtroppo ha dato esito negativo.

Dalla separazione l'odierna ricorrente avrebbe dovuto percepire dal coniuge separato, un assegno di mantenimento di euro 260,00 non corrisposto dal 2015: è facile evincere che, se l'ex marito avesse corrisposto quanto effettivamente dovuto, la Signora Ortu verosimilmente non si sarebbe trovata nella condizione di dover aumentare la propria esposizione debitoria ricorrendo al prestito al consumo per far fronte, si ribadisce, a spese familiari ordinarie, non voluttuarie.



La ricorrente, per contro, si è sempre occupata personalmente del figlio, attualmente maggiorenne lo stesso necessita comunque di qualche aiuto economico da parte della madre. Tale circostanza ha impedito alla odierna ricorrente, nella gestione del proprio bilancio familiare, di destinare una quota delle proprie risorse economiche al risparmio da utilizzare nei momenti critici e di difficoltà per spese straordinarie non preventivabili.

È evidente come, a fronte di un reddito costante ma non elevato, il mancato pagamento del contributo di mantenimento da parte dell'ex coniuge e la necessità di provvedere da sola al mantenimento ed all'educazione del proprio figlio hanno portato la ricorrente a fare una scelta di "sopravvivenza", utilizzando il proprio reddito per le sole esigenze alimentari della famiglia.

Come correttamente attestato dalla OCC (doc. 1, p. 8), pertanto, l'indebitamento non appare colposamente cagionato dalla debitrice, ma conseguente a una situazione che la signora Ortu si è trovata ad affrontare per far fronte, da sola, ai bisogni della propria famiglia.

3. SITUAZIONE DEBITORIA

Come rilevato anche dalla dott.ssa Cugurullo nella Relazione (doc. 1, p. 6 ss.), che ha delineato la situazione debitoria della ricorrente anche tramite visure, CRIF, Banca d'Italia, Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate e Riscossione, la signora Ortu è esposta principalmente verso due società finanziarie (Findomestic e Fingepa), mentre in misura minore verso il Banco di Sardegna e Agenzia delle Entrate Riscossione.

Si riporta, a seguire, il dettaglio dei debiti.

- AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI

La Signora ORTU ha in corso un procedimento di definizione agevolata (Rottamazione TER) dell'importo complessivo di euro 1.248,23;

- BANCO DI SARDEGNA

- € 8.726,00 al 03.08.2023 (visura banca d'Italia).



- FIGENPA

Sussistono due cessioni del quinto a favore di Figenpa a seguito della concessione di due prestiti personali:

- in data 14.03.2016 di euro 38.880,00 (capitale lordo mutuato) per n. 120 rate di euro 324,00 ciascuna, per il quale residuavano al 30.06.2023 euro 10.828,31;

- in data 17.07.2017 di euro 39.840,00 (capitale lordo mutuato) per n. 120 rate di euro 332,00 ciascuna, per il quale alla data del 30.11.2022 risultava un debito residuo di euro 19.920,00.

- AK NORDIK AB (cessionaria di Findomestic)

Finanziamento, nella forma di "Prestito personale", identificato con il n. 200167271 3429 richiesto in data 8 agosto 2016, dell'importo capitale di € 33.386,79 e da un residuo contratto n. 10070163975038, concesso allo scopo specifico di "Rinegoiazione + progetto".

In virtù di queste posizioni, AK NORDIK AB ha chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo di pagamento pari ad € 38.763,27 contro il quale la Signora Ortu ha proposto fondata opposizione in quanto il tasso applicato TAEG superava la soglia del tasso di usura.

In sede giudiziale la AK NORDIK AB ha chiesto ed ottenuto la concessione della provvisoria esecuzione ma alla data odierna non è stato notificato atto di precetto né è stata intrapresa alcuna procedura esecutiva.

- ALTRE SPESE

Spese e competenze della procedura per il sottoscritto legale € 2.392,00;

Spese e competenze della dott.ssa Cugurullo quale OCC € 4.362,43.

4. SITUAZIONE PATRIMONIALE.

La debitrice non è proprietaria di alcun bene immobile, considerato che la casa in cui vive è di proprietà della madre.

Come anticipato, la Signora Ortu è intestataria di un veicolo (Opel Corsa) sul quale risulta un fermo amministrativo, oltre ad essere cointestataria della Lancia Y Ibrida, necessaria per



consentirle di recarsi quotidianamente a lavoro; anche considerati i turni di lavoro, una soluzione diversa, che implicasse l'uso di mezzi pubblici, non sarebbe certamente sostenibile. Il valore del patrimonio mobiliare corrisponde pertanto al solo reddito annuo da lavoro dipendente.

In data 15 settembre 2021 è deceduto il padre della ricorrente, al quale succede unitamente alla madre e a una sorella.

Dalla visura catastale risulta che il padre della Signora era proprietario della quota pari a 1/4 di un terreno seminativo di complessive are 02.02, nonché della quota pari a 1/5 di altri tre terreni:

- Altro seminativo di complessive are 13.27;
- Di un uliveto di complessive are 17.44;
- Di altro uliveto di complessive are 22.20.

La Signora Ortu, pertanto, è titolare *pro indiviso* per successione del padre della quota di 1/12 del primo seminativo e di 1/15 degli altri terreni; si ritiene, tuttavia, di non dover considerare rilevante la proprietà indivisa, rilevato il modico valore delle quote di terreni agricoli e le oggettive difficoltà di vendita. Osserva, in particolare, la dott.ssa Cugurullo che *“la vendita dei terreni a prezzi di mercato non consentirebbe la soluzione dei problemi a prescindere dagli altri che da questa ipotesi risolutiva verrebbero generati sia per la ricorrente che per il contesto socio riproduttivo (ulteriore frammentazione)”* (doc. 1, p. 22).

Non risultano ulteriori beni né somme su conti correnti o depositi bancari intestati al *de cuius*. La sig.ra Ortu risultava, infine, essere creditrice della somma di 1.421,68 da parte di FINDOMESTIC Banca per la chiusura anticipata del contratto n. 145444, somma, oggi restituita dalla società.

Non risultano altre entrate.



Quanto agli arredi di proprietà del nucleo familiare della Signora Ortu, contenuti nell'immobile di proprietà della madre, adibito ad abitazione familiare, si rileva come gli stessi abbiano un valore decisamente limitato, poiché costituiti da elementi non di pregio o di antiquariato, per cui si ritiene che essi debbano escludersi dalla procedura, considerando oltretutto che la maggior parte di essi è rappresentata da beni impignorabili ex artt. 514 e 515 c.p.c.

Non si rinvencono inoltre nel patrimonio dell'odierno ricorrente né titoli né cassette di sicurezza, né quote societarie, come da autocertificazione che si allega.

5. RAPPORTI BANCARI E POSTALI

La ricorrente è titolare dei seguenti rapporti:

Banco posta, conto n° 001048309247 con saldo all'ottobre 2023 di euro 1.031,42

6. SITUAZIONE REDDITUALE.

La ricorrente è dipendente dell'Azienda Ospedaliera "Brotzu" con contratto a tempo indeterminato, percependo uno stipendio mensile al lordo delle trattenute per cessione quinto e delega ammonta a circa euro 1.600,00.

Nella tabella sottostante sono riportati i redditi degli ultimi 4 anni, come risultanti dalla Certificazione Unica:

ANNO DI IMPOSTA	RETRIBUZIONE ANNUA LORDA
2019 (CU 2020)	27.887,93
2020 (CU 2021)	28.759,91
2021 (CU 2022)	28.943,72
2022 (CU 2023)	28.400,09

Le spese familiari e personali di vita, la manutenzione dell'auto e le spese regolari per la gestione dell'abitazione ammontano a circa € 1.200,00, così ripartite:



- spese per utenze domestiche euro 200,00;
 - spese per utenze telefoniche euro 30,00;
 - tassa rifiuti euro 30,00;
 - spese per carburante euro 300,00;
 - spese per alimenti e casalinghi euro 390,00;
 - spese per assicurazione, bollo auto euro 100,00;
- altre spese (vestiario, spese sanitarie, istruzione) euro 150,00.

Al riguardo si evidenzia che, anche considerato il compito dell'OCC in una procedura di ristrutturazione dei debiti, ossia quello di valutare l'entità e la congruità delle spese, che non devono risultare rilevanti e sproporzionate, dall'esame dei movimenti bancari la dott.ssa Cugurullo (doc. 1, p. 14) ha potuto accertare che **l'utilizzo delle somme disponibili**, al netto dei pignoramenti in busta paga, **è strettamente funzionale al mantenimento della famiglia della odierna ricorrente.**

7. INCAPACITÀ DI ATTENDERE ALLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE.

Appare evidente che la ricorrente sia, allo stato, incapace di attendere alle obbligazioni assunte e che, in assenza di un patrimonio utile per ripianare i debiti, debba far ricorso alla procedura ex art. 67 Dlgs 14/2019.

8. IL RESOCONTO SULLA SOLVIBILITÀ DEL DEBITORE E MERITEVOLEZZA DELLA RICORRENTE.

Sul punto si osserva che la ricorrente lavora stabilmente, con contratto a tempo indeterminato, presso l'azienda ospedaliera Brotzu come infermiera professionale.

Le risorse finanziarie necessarie per onorare il presente piano perverranno, pertanto, dall'attività lavorativa della debitrice.

Quanto al giudizio sulla meritevolezza, la signora Ortu, che certamente negli ultimi 5 anni non ha compiuto atti dispositivi del patrimonio, si è trovata nel corso degli anni a contrarre



debiti per motivi familiari, precisando che, finché la stessa era coniugata con il coniuge che, quindi, partecipava alle spese, non ha avuto alcun problema. Come rilevato anche dalla dott.ssa Cugurullo (doc. 1, p. 8) gli esborsi sostenuti dalla ricorrente sono stati, infatti, effettuati per il pagamento delle rate di finanziamento dei prestiti ed il pagamento delle spese per il sostentamento della famiglia.

A seguito del divorzio e della cessazione del mantenimento da parte del ex coniuge, la ricorrente ha avuto un peggioramento della sua situazione economica, comunque già difficile, tale per cui, per far fronte ad alcuni debiti, si è trovata costretta a chiedere ulteriore liquidità che l'hanno portata inevitabilmente ad una sovraesposizione dal punto di vista debitorio.

La signora Ortu, nonostante la precarietà economica in cui vive da anni, ha sempre fatto fronte alle rate, fin tanto che le esigenze della vita quotidiana, di genitore che ha dovuto far fronte alle necessità del figlio minore, ora maggiorenne, non le hanno reso impossibile adempiere con regolarità alle rate della AK NORDIC.

La stessa dott.ssa Cugurullo, infatti, ha potuto rilevare che la signora Ortu ha comunque assunto le obbligazioni avendo la ragionevole previsione di poterle adempiere (doc. 1, p. 9). Nella valutazione sulla diligenza impiegata dalla consumatrice nell'assumere volontariamente le obbligazioni, occorre, innanzitutto, rilevare che spesso la società in cui viviamo offre continuamente esempi, paragonabili al caso in esame, in cui si contrae un finanziamento senza la certezza di essere in grado di restituirlo. Tali situazioni, oltre che figlie della crisi economica, possono avere molteplici concause, come ad esempio l'enfatizzazione dei vantaggi della rateizzazione, che non permette all'utente di conoscere il prezzo effettivo del bene o del servizio acquistato.

La stessa dott.ssa Cugurullo, nel rispetto di quanto stabilito nell'art. 68, comma 3, d.lgs. 14/2019, ha potuto constatare che *“verosimilmente i soggetti finanziatori, ed in particolare*



Findomestic e Fingepa, considerarono troppo ottimisticamente la sostenibilità dei prestiti concessi alla Signora Ortu” (doc. 1, p. 19), avendo concesso in particolare la Fingepa, “nell’anno 2016 un credito di ammontare superiore a quello sostenibile dal soggetto finanziato, in considerazione dell’esistenza di altri finanziamenti preesistenti e di aver reiterato il medesimo atto nell’anno successivo con il finanziamento per delegazione di pagamento”.

Nel caso specifico, la debitrice, per far fronte alle crescenti spese sopradescritte, ha sempre trovato favorevole e solerte disponibilità delle società finanziarie nel concedere l'erogazione di nuovo credito, sulla base non tanto della capacità reddituale rappresentata dalla debitrice, quanto della sicurezza di ricevere il corrispettivo in considerazione della natura del contratto di lavoro della Signora Ortu, quale dipendente pubblico, dato sulla base di forme di finanziamento complesse quali la cessione del quinto che coinvolgono il terzo datore di lavoro il quale ha l'onere di versare la rata; e ciò, come è noto, a prescindere dall'effettiva capacità di spesa del fruitore del finanziamento stesso.

Il piano proposto è meritevole di accoglimento, come risulta chiaramente confermato dalla relazione della dott.ssa Maria Laura Cugurullo, in quanto i debiti contratti dalla sig.ra Ortu hanno ragioni diverse da quelle meramente voluttuarie, riguardando solo esigenze di economia familiare.

Tali esigenze, unite alla impossibilità della ricorrente di far ricorso a finanza esterna, anche proveniente da familiari, hanno reso necessario un continuo accesso al credito che ha progressivamente determinato uno squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il reddito per farvi fronte, rendendo di fatto impossibile adempiere alle obbligazioni assunte alle scadenze patuite in principio.

Infatti, considerato che l'unica fonte di reddito della Signora Ortu, che tuttora sostiene finanziariamente e in via esclusiva il figlio, è rappresentato dal proprio stipendio quale infermiera



professionale, appare del tutto spropositato l'ammontare del debito residuo stimabile, allo stato attuale, in complessivi euro € 79.486,31, quasi interamente verso creditori chirografari. La sig.ra Ortu si è sempre adoperata al fine di diminuire la sua esposizione debitoria, si è fatta parte attiva agendo giudizialmente per ottenere il contributo per il mantenimento del figlio come disposto in sede di divorzio, ma con esito negativo a causa delle condizioni finanziarie dell'ex marito; e ciò le ha creato ulteriori debiti, anche nei confronti del sottoscritto legale.

Inoltre, tramite il sottoscritto legale, la Signora Ortu ha anche provveduto a richiedere alla FINDOMESTIC delle somme trattenute dalla stessa indebitamente, ma ad oggi la finanziaria nonostante il riconoscimento del debito nei confronti della Ortu ha provveduto alla restituzione.

LA PROPOSTA DI ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

Appare evidente che, in considerazione del perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed i beni prontamente liquidabili per farvi fronte, la debitrice si trova in una situazione di sovraindebitamento. Per farvi fronte la sig.ra intende ricorrere al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore disciplinato dall'art. 67 D.Lgs. 14/2019, con l'ausilio del Professionista nominato, dott.ssa Maria Laura Cugurullo, dottore commercialista in Cagliari, proponendo ai creditori un accordo che preveda la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso le forme di pagamento come descritte nel prosieguo.

La ricorrente intende formulare ai creditori una proposta, così come integrata dalla dott.ssa Cugurullo in corso di procedura (doc. 1, p. 19), che consente la soddisfazione dei creditori in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria, secondo l'art. 70, co. 9, d.lgs. 19/2014, che non potrebbe essere rappresentata dalla liquidazione del patrimonio in quanto la debitrice



è sostanzialmente nullatenente: essendo la ricorrente comproprietaria soltanto di un automezzo del valore commerciale di euro 10.000,00, e di una quota ereditaria di circa euro 340,08, l'ipotesi liquidatoria dei beni patrimoniali non può – anche a parere della dott.ssa Cugurullo – essere presa convenientemente in considerazione.

Si tratta, pertanto, di un accordo di composizione della propria crisi da sovraindebitamento che verrebbe finanziato nella misura di **€ 22.000,00** dall'Istituto di credito Intesa San Paolo Spa, grazie all'intervento in garanzia della Fondazione antiusura S. Ignazio da Laconi Onlus; la rateizzazione del prestito concesso da Intesa San Paolo decorrerà dal mese successivo all'omologa. Il prestito prevede la restituzione di 72 rate mensili pari ad € 349,23, al tasso di ammortamento del 4,50%, consentendo il pagamento in un'unica soluzione, in tempi brevi, rispetto all'omologa del piano, dei creditori privilegiati al 100% così come delle spese di procedura in prededuzione (OCC e assistenza legale), e il pagamento del 17,89% dei creditori chirografari. I crediti dell'Agenzia Riscossione con privilegio ex art. 2752 c.c. verranno soddisfatti integralmente.

Inoltre, in caso di omologa della proposta verranno revocate le trattenute del quinto dello stipendio di euro 324,00 e della delega del creditore Fingepa euro 322,00, in linea con la *ratio* della nuova normativa introdotta con il d.lgs. 14/2019, il cui art. 67, comma 3, precisa che *“La proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dal comma 4”*.

Si rinvia, per il dettaglio della proposta di ristrutturazione dei debiti con relativo riparto, alla tabella 7 della Relazione della dott.ssa Cugurullo (doc. 1, p. 24).



Il conferimento di tali somme è stato calcolato in modo da essere sostenibile per l'esponente, che avrebbe un reddito residuo per far fronte in modo dignitoso alle esigenze incompressibili di vita della famiglia, anche secondo i parametri Istat, in assenza della soddisfazione delle quali la Signora Ortu e il figlio cadrebbero sotto la soglia di povertà e non potrebbe sostenere l'impegno assunto con la presente procedura a favore dei creditori.

Considerato tutto quanto sopra esposto, la signora Ortu intende proporre ai creditori un "Piano del consumatore" a norma del d.lgs. 14/2019, che ha ricevuto l'attestazione di ragionevole fattibilità da parte del nominato OCC, dott.ssa Maria Laura Cugurullo, la quale - espresso giudizio positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dalla ricorrente - l'ha ritenuto "attendibile, sostenibile e coerente perché rappresenta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dei ricorrenti e si fonda su ipotesi realistiche, prevedendo risultati ragionevolmente conseguibili" (doc. 1, p. 26).

SOSTENIBILITA' DELLA PROPOSTA

Si precisa sin da subito che, sebbene la proposta preveda la soddisfazione non integrale dei creditori, si tratta dell'unica proposta fattibile per la Signora Ortu che, in questo modo, riuscirebbe a coprire i debiti pur mantenendo una vita dignitosa per sé e per il figlio, mentre i creditori verrebbero comunque soddisfatti con certezza e in tempi brevi, seppur parzialmente, considerato che in eventuali procedure esecutive che gli stessi dovessero intraprendere il soddisfacimento sarebbe senz'altro minore, essendo la ricorrente priva di beni pignorabili.

I flussi finanziari di reddito mensile sono garantiti dall'erogazione dello stipendio in favore della ricorrente, titolare di contratto a tempo indeterminato presso l'Ospedale Brotzu.

Tutto ciò premesso, la signora Ortu, come sopra rappresentata e difesa,

RICORRE



all'On.le Tribunale di Cagliari affinché, previa verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui al CCII per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, voglia:

- in via preliminare:

disporre, ai sensi dell'art. 70, co. 4, CCII, la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano nonché il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore e ogni altra misura idonea a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, compresa la sospensione della decorrenza degli interessi legali e/o convenzionali e il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione, se non preventivamente autorizzati;

in via principale:

- ritenuta la proposta e il piano ammissibili, disporre con decreto che, ai sensi dell'art. 70, co. 1, d.lgs. n. 14/2019, il piano e la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia e che, entro trenta giorni dalla pubblicazione del medesimo decreto, a cura dell'O.C.C. ne sia data comunicazione a tutti i creditori, affinché sia loro consentito presentare eventuali osservazioni o istanze;

- verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano di ristrutturazione proposto dal debitore e positivamente attestato dall'OCC, omologare il piano con sentenza disponendo, ove necessario, la trascrizione a cura dell'OCC dichiarando conseguentemente chiusa la procedura.

In via istruttoria, si allega la seguente documentazione:

1. Relazione OCC dott.ssa Cugurullo, attestante la fattibilità del piano e i relativi documenti.



Studio Legale
Avv. Katia Seguri
Via San Benedetto, 60
09129 Cagliari
Tel. 3203610757 – katiaseguri@pec.it
katiaseguri@virgilio.it

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti in merito alla presente proposta e per l'integrazione della documentazione, ove ritenuta necessaria.

Si chiede che le comunicazioni e notificazioni relative alla presente procedura vengano eseguite al sottoscritto difensore all'indirizzo pec katiaseguri@pec.it.

Con salvezza di ogni diritto.

Il contributo unificato della presente procedura è di € 98,00 + € 27,00

Con osservanza.

Cagliari, 29.01.2024

Avv. Katia Seguri

